



Sistema Sanitario Regione Liguria

ASL3 Sistema Sanitario Regione Liguria

Area Tecnica

Prot. 0000821

Data 18/01/2023

Assegnato/a *Garavito*

www.asl3.liguria.it *fm*

**S.C. Riqualificazione Edilizia**  
**Direttore: Dott. Arch. Enrico Bonzano**  
**Sito internet : [www.asl3.liguria.it](http://www.asl3.liguria.it)**  
**Cod. Fisc./P. IVA 03399650104**

**Al Direttore**  
**S.C. Riqualificazione Edilizia**  
**Dott. Arch. Enrico Bonzano**

**OGGETTO:** lavori per il ripristino dei balconi, di porzioni di prospetti, cornicioni, il rifacimento di porzione delle coperture della struttura e dell'annesso edificio "centrale termica", necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza ed eliminare il degrado dei manufatti presso la struttura sanitaria ex osp. S. Michele Arcangelo di Campo Ligure (Ge). Cig 8915883368  
Richiesta di integrazione somme a disposizione a fronte della variante n.1 e dell'accordo bonario.

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n° 2224 del 12/10/2021, a seguito di gara ai fini dell'affidamento dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 conv. in L.120/2020 ai sensi dell'art.1 c. 2 del D.L. 76/2020 conv. in L.120/2020 e smi dell'art. 51 c.1 lett. a) del D.L.77 del 31/05/2021 conv. in L. 108/ 2021, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo tramite procedura informatica SINTEL i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ASA S.r.l., in seguito all'offerta con un ribasso pari al 3,50 %

con Atto Dirigenziale n. 2235 del 09/11/2022, conseguentemente all'introduzione di un meccanismo obbligatorio di adeguamento prezzi introdotto dal D.L. n. 50/2022, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", all'art. 26, commi 1 e 3 e all'art. 26 – "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", è stato applicato autorizzato l'aggiornamento prezzi.

che l'impresa aggiudicataria con nota prot. 93/2022 del 17/10/2022 ha formulato formali riserve adducendo pretese di maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati inizialmente nei documenti di progetto, ritenendo che siano state previste

quantità di lavori inferiori a quelle realmente eseguite, in particolare minori superfici di ponteggi rispetto a quelli realmente installati e connesse a fatti di forza maggiore, non dipendenti dall'appaltatore, che rendono più onerosa la prestazione dell'appaltatore (mesi di sospensione dei lavori determinati da ingiunzione dei Carabinieri Forestali) rispetto a quella contrattualmente prevista (noleggio del ponteggio), per un importo complessivo pari a € 11.421,67 iva esclusa.

che conformemente a quanto disposto dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016 il sottoscritto RUP dell'appalto in oggetto, valutata la parziale ammissibilità e non manifesta infondatezza delle riserve, che queste non eccedevano il limite massimo consentito pari al 15 % dell'importo del contratto, ha presentato all'impresa una motivata proposta di accordo, che la stessa ha accettato firmando il verbale di accordo bonario nel quale si pattuisce che l'importo preteso venga ridotto a complessivi € **5.301,00** iva esclusa.

che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare alcune variazioni dovute a cause impreviste e imprevedibili nella fase progettuale determinate dal riscontrarsi di una situazione di deterioramento dell'intonaco dei prospetti del cortile interno peggiore della previsione iniziale e che questa condizione si è potuta constatare soltanto una volta sono stati installati i ponteggi;

che per questo si determina la necessità di una maggiore percentuale di demolizione di porzioni di intonaco rispetto al previsto e del conseguente loro ripristino;

che, viste le diffuse cavillature e venature superficiali già presenti sulla parte di facciata che non dovrà essere rimossa in quanto solidamente ancorata alla muratura e per prevenire le possibili formazioni di crepe che si potrebbero creare in particolare anche a causa della differenti tensioni tra i materiali esistenti e i nuovi utilizzati per i ripristini, causate ad esempio anche al fisiologico ritiro durante l'asciugamento, si ritiene opportuna la finitura dell'intera superficie mediante l'esecuzione di un ciclo di rasatura armata, cioè l'esecuzione di un sistema consolidante e unente realizzato mediante l'utilizzo di rete in fibra di vetro annegata in due strati di idoneo rasante, che garantirà il ripristino della continuità estetica/funzionale dell'intera superficie aumentando le durabilità, la resistenza e l'impermeabilità della superficie.

che, il D.Lgs 50/2016 contempla ai sensi dell'art. 106 comma 2, lettera b), che, per la casistica di lavori sopra descritti i contratti possano essere modificati senza

necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35;
- b) ... il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto;

che l'importo delle maggiori lavorazioni ascrivibili dell'art. 106 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 ammonta a **€ 11.949,24** di cui € 1.449,47 per la sicurezza;

che si ritiene inoltre opportuno, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, vista la presenza dei ponteggi ed evitando una inutile duplicazione dei costi, intervenire anche nella porzione di facciata lato fiume, per una altezza media di circa 4 metri da terra, che presenta numerose zone ammalorate e nel contempo provvedere alla rimozione di impianti elettrici e idrici dismessi ed abbandonati.

che i lavori di cui sopra sono inquadrabili nella fattispecie contemplata nel D.Lgs. n° 50/2016 all'art. 106, comma 1, lettera b), p.2) ovvero:

"le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità sono ammesse senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti a)...; b) "per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1)... 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi."

che l'importo dei i lavori riferibili all' art. 106, comma 1, lettera b), p.2) del D.Lgs. n° 50/2016 a **€ 10.764,60** di cui € 1.305,77 per la sicurezza;

Che le maggiori opere sopra descritte hanno comportato la necessità di predisporre la perizia suppletiva e di variante n. 1.

Tutto ciò premesso


sulla base delle somme computate nei punti precedenti di quanto si è determinato un aumento dell'importo non previsto dal contratto originario,

pertanto, per poter procedere in tempi e modi convenienti al completamento dei lavori sopra esposti, si evidenzia la necessità di procedere all'approvazione della perizia

suppletiva redatta e dell'approvazione dell'accordo bonario considerando che il costo degli interventi e delle variazioni indicate determina una differenza di spesa pari a € **30.282,42** (trentamila duecento ottantadue/42) iva inclusa, che risulta necessario integrare.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Per. Ind. Giovanni Parodi**



Allegati: Nota prot. 93/2022 del 17/10/2022 Riserve impresa di pagg. 4  
Verbale di Accordo Bonario di pagg. 3  
Proposta di accordo bonario (all. A) di pag. 2  
Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi variante n. 1 di pagg. 6  
Computo metrico comparativo di variante n. 1 di pagg. 18  
Computo metrico estimativo di variante n. 1 di pagg. 19  
Quadro economico rimodulato di pag. 1.